



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 150 del reg.	<b>Oggetto:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO/APPELLO INCIDENTALI CGT II GRADO ABRUZZO CONTENZIOSO IMU-TASI 2016 L.F. – NOMINA LEGALE
Data 04/12/2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno 4 del mese di DICEMBRE alle ore 11:50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore	X	
Callipo	Salvatore	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO/APPELLO INCIDENTALI CGT II GRADO ABRUZZO CONTENZIOSO IMU-TASI 2016 L.F. – NOMINA LEGALE"**;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  
Con voto unanime,


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Medaglia d'argento al valore civile  
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO/APPELLO INCIDENTALE  
CGT II grado ABRUZZO CONTENZIOSO IMU-TASI 2016 L.F. -  
NOMINA LEGALE

### IL PROPONENTE

Ricordato che con deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 19.07.2022, per tutelare gli interessi di questo Ente, è stata autorizzata la costituzione in giudizio presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado dell'Aquila, promosso da L.F. rappresentato dal dottore commercialista Amadio Renzo e dal dott. Angelo Viti, con studio in Roma presso "Di Tanno e Associati" in via Crescenzo 14, avverso all'avviso di accertamento n. 7- Tasi 2016 e avviso di accertamento n. 9 - IMU 2016, individuando quale legale di fiducia dell'Ente l'Avv. Anna Francesca Guaricci, dello studio legale BOCCI-GUARICCI sito in via Lidia n° 73 a Roma, conferendo alla medesima ogni facoltà di legge sia per le attività in ambito stragiudiziale sia per la costituzione in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila, alle condizioni pattuite nello specifico disciplinare;

Rilevato che nell'ambito dei procedimenti instaurati, RG 434-2022- IMU 2016 e RG 435-2022- TASI 2016, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, con sentenze n. 315-2023 e n. 316-2023 emesse in data 20.09.2023, depositate il 25.10.2023 e non notificate, ha accolto le pretese tributarie del comune di Carsoli, pur stabilendo una decurtazione dei valori di riferimento;

Accertato che con note acquisite al protocollo di questo Ente, n. 9632 e 9633 del 13.11.2023 il contribuente L.F. per il tramite dei suoi legali, ha comunicato la proposizione dell'appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo avverso le sopra citate sentenze n. 315-2023 e n. 316-2023;

Ritenuto opportuno di costituire in giudizio l'Ente e di proporre appello incidentale, impugnando le precitate sentenze in ordine all'assenza di una puntuale motivazione nel giudizio estimatorio di quantificazione dell'abbattimento di valore disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;

Rilevato ad ogni modo, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Ritenuto dunque, aderendo all'indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall'adozione del presente atto di Giunta Comunale all'individuazione del legale cui affidare la costituzione in giudizio nel procedimento di cui trattasi;

Visto il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 10067 in data 23.11.2023, trasmesso

dall'Avv. Anna Francesca Guaricci, dello studio legale BOCCI-GUARICCI sito in via Lidia n° 73 a Roma, su richiesta di questo Ente ritenuto opportuno di garantire la continuità dell'incarico di difesa anche al secondo grado dei giudizi di che trattasi e tenuto conto dell'efficiente operato svolto in prime cure;

Rilevato che la suddetta professionista, attestandosi sui minimi tariffari di cui al D.M. 147-2022 ha proposto un'ipotesi di compenso pari ad € 2.409,00 oltre spese generali 15% ed onere cassa avvocati per un totale di € 2.881,16 per le attività di proposizione appello nella formula più ampia dell'appello incidentale nel contenzioso IMU 2016 ed un'ipotesi di compenso pari ad € 1.451,00 oltre spese generali 15% ed onere cassa avvocati per un totale di € 1.735,40 per le attività di proposizione appello nella formula più ampia dell'appello incidentale nel contenzioso TASI 2016;

Ritenuto pertanto di conferire l'incarico in questione all'Avvocato Anna Francesca Guaricci alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, per una spesa massima complessiva di € 4.616,56 ogni onere incluso, rilevato che agli incarichi legali conferiti nell'ambito di procedimenti giudiziari dinanzi a Organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE non si applicano le disposizioni del codice degli appalti relative ai settori ordinari ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) 1.2 del d.lgs. vo n. 36-2023;

Accertato che, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cassazione-sez. I n. 18224 del 21.12.2002 e da Cassazione-sez. III n. 2878 del 26.02.2002 (più di recente da ordinanza Consiglio di Stato -sez. V n. 1443 del 30.03.2011 e da Ordinanza Cassazione civile sez. VI n. 5802 del 23.03.2016) l'Organo competente ad autorizzare le liti è la Giunta comunale e l'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio è il Sindaco;

#### PROPRONE DI DELIBERARE

1. Di confermare, ad ogni effetto, quanto dedotto in premessa.
2. Di autorizzare la costituzione in giudizio d'appello presso la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, promosso da L.F. rappresentato dal dottore commercialista Amadio Renzo, con studio in Roma presso "Di Tanno e Associati" in via Crescenzo 14, e la proposizione dell'appello incidentale avverso le sentenze n.315-2023 e n. 316-2023 emesse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, avendo rilevato l'assenza di una puntuale motivazione nel giudizio estimatorio di quantificazione dell'abbattimento di valore da quest'ultima disposto.
3. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nei procedimenti di cui al punto precedente.
4. Di nominare quale legale dell'Ente l'Avv. Anna Francesca Guaricci, dello studio legale BOCCI-GUARICCI sito in via Lidia n° 73 a Roma, per la tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente, conferendo alla medesima ogni facoltà di legge, sia per le attività in ambito stragiudiziale sia per la costituzione in giudizio dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di secondo grado dell'Abruzzo, alle condizioni di cui all'allegato disciplinare.
5. Dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa conservato in atti e alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare per una spesa massima complessiva di € 4.616,56 come in premessa esplicitato.
6. Di dare atto che il Responsabile dell'Area "Servizi Finanziari" provvederà, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione del disciplinare allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che, per le finalità indicate nello stesso, si intende qui approvato.
7. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere massimo complessivo a carico dell'ente è determinato in € 4.616,56 rinviando al predetto Responsabile l'adozione di ogni altro adempimento conseguente al presente provvedimento, inclusa l'assunzione del corrispondente impegno di spesa.

8. Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n° 267/2000, stante l'urgenza di adottare di tutti i provvedimenti conseguenti e consentire il puntuale studio della vicenda de qua da parte della professionista individuata e di predisporre, pertanto, un'efficace tutela per l'Ente.

L'assessore alle finanze  
Geom. GIANPAOLO LUGINI



**Pareri art. 49 T.U.**

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



**COMUNE DI CARSOLI**  
**PROVINCIA DELL'AQUILA**

Codice CIG n.

La sottoscritta Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. del e della propria determinazione n. in data , in nome e per conto dell'Ente per cui agisce in qualità di Responsabile;

**CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE**

al legale di seguito indicato:

Avv. Francesca Anna Guaricci, C.F. GRCNFR87H44H501A dello studio legale BOCCI&GUARICCI in via Schivardi 35, ROMA all'Albo degli Avvocati del Foro di Roma, e mail: [avv.afguaricci@gmail.com](mailto:avv.afguaricci@gmail.com) pec: [annafrancescaguaricci@ordineavvocatiroma.org](mailto:annafrancescaguaricci@ordineavvocatiroma.org);

L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate:

1. L'incarico riguarda la costituzione in giudizio, incluse le attività di difesa stragiudiziale, nei ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Abruzzo, acquisiti al prot. n. 9632 e al prot. n.9633 del 13.11.2023, promossi da L.F. per il tramite del dott. Amadio Renzo, con studio in Roma, presso "Di Tanno e Associati- Studio Legale e Tributario" via Crescenzo, 14 -00193, avverso le sentenze n. 315-2023 e n. 316-2023 emesse dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila in data 20.09.2023, depositate il 25.10.2023 e non notificate, in esito al giudizio instaurato contro gli 'avvisi di accertamento IMU 2016 n. 9-2022 e avviso di accertamento TASI 2016 n. 7-2022, notificati in data 23.03.2022; detto incarico include la contestuale proposizione di appello incidentale in ciascuno dei due giudizi con riferimento al capo delle rispettive sentenze in cui la Corte di Giustizia di Primo Grado di L'Aquila ha disposto l'abbattimento del valore venale accertato dal Comune nella misura del 30%.

2. L'incarico comprende, oltre la difesa tecnica e l'intera attività professionale da svolgere nel giudizio, la facoltà di esprimere tempestivamente ogni eccezione utile a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi compresa la chiamata di terzi, ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte in ordine allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, il professionista si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

3. L'Avvocato incaricato dichiara che non ricorre nei suoi riguardi alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Né ricorre a proprio carico alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione delle predette dichiarazioni, il comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.

4. Lo stesso avvocato dichiara che nei suoi riguardi non ricorre la condizione limitativa alla corresponsione del compenso, prevista dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, non essendo titolare di cariche elettive.

5. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell'incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.

6. Il compenso convenuto tra le parti è fissato distintamente come segue: € 2.409,00 oltre spese generali 15% ed onere cassa avvocati per un totale di € 2.881,16 per le attività di proposizione appello nella formula più ampia dell'appello incidentale nel contenzioso IMU 2016 ed € 1.451,00 oltre spese generali 15% ed onere cassa avvocati per un totale di € 1.735,40 per le attività di proposizione appello nella formula più ampia dell'appello incidentale nel contenzioso TASI 2016. Nei predetti compensi è compresa ogni voce di spesa (esclusi gli importi dovuti a titolo di contributo unificato e marca da bollo dovuti per la proposizione di appello incidentale), incluse eventuali trasferte, che restano a carico del legale; i compensi rimangono fissi ed invariabili, non subendo variazioni in relazione all'andamento dei procedimenti, né alla durata degli stessi.

7. Il compenso previsto per le attività di difesa sarà liquidato e pagato al termine delle stesse, salvo acconto del 20%, che sarà versato entro venti giorni dalla proposizione dei ricorsi stessi. Il Comune di Carsoli

corrisponderà all'avvocato l'importo relativo alla difesa presso la Corte di Giustizia tributaria di II grado a prescindere dalla liquidazione giudiziale della spesa e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse inferiore a quanto previsto nel presente atto di conferimento, il Comune corrisponderà la differenza in eccesso a favore del legale; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse superiore a quanto concordemente pattuito, la differenza sarà comunque riconosciuta a favore del medesimo, previo recupero a carico della controparte. Resta inteso che, laddove i due ricorsi promossi dalla contribuente dovessero avere tempistiche processuali diverse per la relativa definizione, il pagamento del saldo sarà corrisposto comunque all'esito di ciascun ricorso definito, conformemente ai compensi distintamente pattuiti.

8. L'avvocato incaricato comunicherà tempestivamente per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione.

9. Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 45 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. Trascorsi due mesi dall'invio della fattura e senza che gli importi siano stati fondatamente contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applica, l'interesse di mora al tasso legale.

10. I termini di cui al precedente punto 9, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, l'avvocato incaricato assumerà tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a comunicare entro il termine di sette giorni l'IBAN sul quale effettuare i versamenti.

11. Ai fini degli obblighi della trasparenza che incombono sul Comune, l'avvocato incaricato autorizza la pubblicazione del proprio curriculum professionale nell'albo online.

12. L'Amministrazione mette a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia. L'avvocato incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

13. L'avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

14. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.

15. Nei casi in cui per la resistenza in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'avvocato incaricato ritenga opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, rimanendo unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente il legale qui incaricato. Il relativo compenso resta a carico dell'avvocato incaricato.

16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

17. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, giusta art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, atteso che le prestazioni qui dedotte sono soggette ad IVA.

Carsoli, li  
PER L'AMMINISTRAZIONE  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

IL LEGALE INCARICATO  
avv. Anna Francesca GUARICCI

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Avv.to Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 10595 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 11.12.2023

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza Comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_